



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 23 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di:

LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, **D'ANDREA PINO** nato a Luzzi il 28.10.1969 e **A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965**, **MATRICOLA NR. 610530**; per rispondere: **IL PRIMO**, all'epoca dei fatti presidente della società **ASD LUZZESE CALCIO 1965**, per la *violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione all'art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il D'ANDREA PINO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale della Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece "apocrifa" in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l'iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. IL SECONDO*, all'epoca dei fatti consigliere della società **ASD LUZZESE CALCIO 1965**, per la *violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione all'art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il LIRANGI FRANCO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece "apocrifa" in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l'iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. LA TERZA* per la *responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 4 C.G.S., in relazione alle condotte poste in essere dagli incolpati e agli stessi contestate nell'interesse della medesima società.*

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

sentiti:

- il Vice Procuratore Federale, avv.Nicola Monaco, il quale così concludeva:

* per LIRANGI Franco: mesi 6 (sei) di inibizione;

* per D'ANDREA Pino: mesi 6 (sei) di inibizione;

* per la Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965: ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) e punti 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017;

- gli avv.ti Annalisa Roseti e Luca Arminio per la A.S.D. Luzzese Calcio 1965; gli avv.ti Annalisa Roseti e Fabio Gardi per Lirangi Franco; l'avv. Annasila Roseti per D'Andrea Pino i quali concludevano per il proscioglimento;
esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale.

RILEVA

1.- Con nota del 1° aprile 2016, Prot. N° 10477/152.pf 15-16 AV/mf la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960,
- 2) D'ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969,
- 3) A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965,

per rispondere delle violazioni in epigrafe indicate.

2.- Il procedimento si originava da un esposto del 20.07.2015, con il quale Sbanò Francesco aveva affermato che in relazione all'accordo economico sottoscritto con la società Luzzese, per la stagione 2012-2013, aveva riscosso solo parzialmente la somma pattuita di 6.000,00 euro ovvero quella pari ad euro 2.900,00, facendo così ricorso per riscuotere il credito residuo di € 3.100,00 al Collegio Arbitrale della L.N.D., organo che, in accoglimento della domanda, aveva condannato la società debitrice a corrispondere le dovute spettanze economiche.

Rappresentava lo Sbanò nell'esposto che, essendosi la Luzzese iscritta al campionato per la stagione sportiva 2015/2016, la quietanza liberatoria prodotta dalla Società ai fini dell'iscrizione non poteva essere autentica perché egli, in effetti, non l'aveva mai rilasciata.

L'istruttoria veniva completata mediante l'audizione di vari tesserati della Società, fra cui (per quanto di rilevanza):

a) Lirangi Franco, presidente della Società fino al 30.6.2015, il quale riferiva che a seguito della condanna al pagamento del residuo importo di € 3.100,00, la Società aveva raggiunto un accordo con Sbanò Francesco in base al quale, a tacitazione di ogni pretesta, sarebbero stati corrisposti al creditore € 1.100,00 mentre la restante parte di € 2.000,00 non sarebbe stata versata qualora lo Sbanò avesse ottenuto l'ingaggio per allenare la ASD Luzzese nella stagione calcistica successiva. Riferiva ancora di aver affidato al dirigente D'Andrea Pino una busta chiusa contenente l'importo contanti di € 1.100,00, con l'incarico di consegnarla allo Sbanò e di ritirare quietanza liberatoria.

b) D'Andrea Pino, il quale asseriva di aver consegnato personalmente allo Sbanò una busta chiusa contenente la somma dovuta, ricevendo la liberatoria del 18.3.2015, che poi aveva personalmente trasmesso a mezzo posta al Comitato Regionale.

c) Sbanò Francesco, il quale confermava il contenuto dell'esposto, negando di aver mai sottoscritto la quietanza liberatoria del 18.3.2015, che intanto la Procura aveva acquisito. Precisava di non aver mai concluso con la Società alcun accordo transattivo al fine di definire il contenzioso regolato dal Collegio Arbitrale, né di aver ricevuto la proposta di allenare la ASD Luzzese nella stagione sportiva 2013/2014.

3.- Nel procedimento si costituivano Lirangi Franco, D'Andrea Pino e la A.S.D. Luzzese Calcio, i quali tutti, nel contestare che la sottoscrizione apposta in calce alla quietanza del 18.3.2015 fosse apocrita, producevano consulenza tecnica giurata dalla quale risultava che la firma apposta sulla quietanza liberatoria del 18.3.2015, era autentica, apposta dalla mano autografa di Francesco Sbanò.

Chiedevano, pertanto, di essere prosciolti da ogni addebito.

4.- Nel corso della seduta del 23.5.2016, previa convocazione del Tribunale, veniva sentito Sbanò Francesco, il quale confermava le dichiarazioni rese alla Procura Federale.

Allo stesso Sbanò, a istanza della difesa dei deferiti, venivano sottoposti, ai fini del riconoscimento, alcuni documenti recanti la sua sottoscrizione, utilizzati nella perizia calligrafica di parte quali scritture di comparazione.

Lo Sbanò, fra i documenti prodotti, disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze liberatorie del 18.3.2015 (oggetto del presente procedimento) e del 18.7.2013, pur ammettendo di essere stato pagato per le competenze maturate nella stagione sportiva 2011/2012 e di aver sottoscritto per tale titolo regolare quietanza liberatoria.

Dichiarava, inoltre, la propria incertezza circa l'autenticità o meno della propria sottoscrizione apposta in calce a un assegno circolare datato 24.10.2012 di cui risultava essere beneficiario.

5.- Così delineato il quadro delle emergenze istruttorie nel presente procedimento, occorre premettere alcuni brevi cenni in punto di prova e del relativo onere a carico delle parti.

In via generale, deve dirsi che, contrariamente al sistema penalistico, in cui vige il principio della presunzione di non colpevolezza, in forza del quale l'imputato può essere condannato soltanto in presenza di prove dimostrative della commissione del reato *oltre ogni ragionevole dubbio*, il giudizio disciplinare sportivo, ai fini della dimostrazione della colpevolezza soggiace a un sistema probatorio notevolmente ridotto.

Non si tratta, come pure qualcuno ha asserito, di un'inversione dell'onere della prova, ma, piuttosto, di un sistema attenuato dell'onere probatorio, nel senso che a carico della Procura Federale non incombe l'onere di una rigorosa dimostrazione probatoria (necessaria, invece, nel processo penale).

Sicché, nel procedimento disciplinare sportivo, ricade sull'incolpato, da una parte, l'onere di confutare l'evidenza del contestato illecito e, dall'altra, l'onere di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa ai capi d'accusa, dettagliata, coerente e credibile.

In tale prospettiva, la prova di un fatto, specialmente in riferimento a un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale.

Il profilato sistema, non si pone in contrasto con quello più rigido e garantista della giustizia ordinaria, trattandosi - quella disciplinare - di una giustizia *domestica* accettata da tutti i suoi componenti al momento del tesseramento e/o affiliazione e rispondendo a esigenze di celerità, assolutamente indispensabile per assicurare la continuità delle gare e delle competizioni sportive.

Tuttavia, le legittime limitazioni del sistema probatorio non possono sconfinare nella sommarietà (e meno che mai nell'arbitrarietà), restando pur sempre quel sistema assoggettato ai principi fondamentali propri dell'ordinamento giuridico generale.

In sintesi, ai fini dell'accertamento della violazione disciplinare sportiva e della conseguente affermazione della responsabilità, non necessita la certezza assoluta della commissione dell'illecito (e, tanto meno, il superamento del principio di ogni ragionevole dubbio), essendo sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza, in ordine alla commissione dell'illecito.

Ragionevole certezza che deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

E a tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale.

6.- Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, salve e impregiudicate le ragioni di credito di Sbanco Francesco, l'istruttoria compiuta non abbia consentito di acclarare con sufficiente grado di probabilità la responsabilità disciplinare di Lirangi Franco, di D'Andrea Pino e della Società Luzzese in ordini agli addebiti loro contestati.

Invero, a fonte delle contrastanti dichiarazioni delle parti, agli atti residua solo la consulenza grafologica di parte che conclude per l'autografia della sottoscrizione della quietanza liberatoria del 18.3.2015, che consentì alla Luzzese di iscriversi al campionato per la stagione sportiva 2015/2016.

Ora, se da una parte appare indubbio che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata sconosciuta non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana, è altrettanto certo che nel presente procedimento nessun indizio grave, preciso e concordante a sostegno dell'illecito è stata acquisita, al di fuori delle contrastate dichiarazioni di Sbanco Francesco, il quale - peraltro - dimostrava davanti al Tribunale evidenti incertezze circa il riconoscimento della propria sottoscrizione su scritture diverse dalla quietanza liberatoria del 18.3.2015.

Sotto altro profilo, la Società Luzzese e i dirigenti deferiti hanno offerto una ricostruzione dei fatti alternativa a quella sostenuta (sulla base della sola denuncia dello Sbanco) dall'accusa, che appare quantomeno coerente.

Appare opportuno precisare che non si vuole, qui, affermare che i fatti sia siano effettivamente in un senso o nell'altro, né entrare nel merito della sussistenza o meno del credito rivendicato da Sbanco Francesco, ossia indagare se quel credito sia stato o no soddisfatto o, ancora, se sia autografa la sottoscrizione in calce alla quietanza del 18.3.2015.

Ai fini che interessano, si vuole solo evidenziare che gli elementi raccolti non consentono di raggiungere quel minimo grado di probabilità ovvero quella ragionevole certezza necessaria per l'affermazione di colpevolezza.

Di talché gli incolpati devono essere prosciolti da ogni accusa.

P.Q.M.

proscioglie Lirangi Franco, D'Andrea Pino e la A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 dagli addebiti a loro carico.

~~~~~

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 23 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                  |            |             |
|------------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi     | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo     | ROTUNDO    | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di:**

-calciatore Francesco PATEA, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; - calciatore Federico ALTOMONTE, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; - Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; - società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l'appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

**APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DI PATEA FRANCESCO.**

## IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

**Visti** gli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 14/15, avente ad oggetto: *"l'accertamento dell'identità del giocatore che ha preso parte alla gara Caulonia 2006 / Bianco Calcio del 26/10/2014 (campionato di promozione), nelle file della soc. Bianco Calcio, sotto le mentite spoglie di Altomonte Federico regolarmente inserito in distinta di gara con il n. 2"*;

**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, la memoria difensiva presentata dall'allenatore Sig. Vincenzo Leone, per il quale si è proceduto con autonomo deferimento avanti la Commissione Disciplinare competente per il Settore Tecnico, che non ha mutato il quadro probatorio a carico degli altri deferiti;

## RILEVATO

che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare:

ELENCO FONTI DI PROVA:DOCUMENTI:

- all.1 lettera di designazione prot. n.4724/388.pf14-15/AV/mf
- all.2 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Bianco calcio
- all.3 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Caulonia 2006
- all.4 posizione tesseramento calciatore Altomonte Federico
- all.5 posizione tesseramento calciatore Patea Francesco
- all.6 comunicato ufficiale n. 50 del 23/10/2014 del Comitato Regionale Calabria

## 1. AUDIZIONI:

del 15/1/2015 del Sig. Pino Esposito (Arbitro);

del 15/1/2015 della Sig.ra Donatella Marziano (Dirigente ASD Caulonia 2006);

del 21/1/2015 del Sig. Mario Carone (Presidente ASD Bianco Calcio);

del 21/1/2015 del Sig. Vincenzo Leone (Allenatore ASD Bianco Calcio);

del 27/1/2015 del Sig. Francesco Patea (attualmente tesserato quale calciatore per Gioiosa Ionica);

## RITENUTO

che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa la condotta illegittima dei seguenti soggetti incolpati: 1) il calciatore Francesco Patea, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; 2) il calciatore Federico Altomonte, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; 3) Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;

## CONSIDERATO

che da tali condotte consegue la responsabilità sia diretta che oggettiva della società sportiva ASD Bianco Calcio alla quale appartenevano e appartengono i soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, tra cui il Presidente della stessa società sportiva.

Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata

## D E F E R I V A

a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il calciatore Francesco Patea, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- il calciatore Federico Altomonte, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- il Sig. Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;

- la società sportiva ASD Bianco Calcio, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l'appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

#### IL DIBATTIMENTO

Alla riunione del 4 aprile 2016 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv .Nicola Monaco.

Nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale dava atto della trasmissione di un'istanza di rinvio da parte del calciatore Patea Francesco, dichiaratosi disponibile al patteggiamento, ma impossibilitato a comparire alla seduta.

La Procura non si opponeva alla richiesta di rinvio e chiedeva la sospensione dei termini del giudizio (ex art.34 bis C.G.C.).

Il Tribunale Federale Territoriale rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 16 maggio 2016.

Alla riunione compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale solo il Sostituto Procuratore Federale Avv .Nicola Monaco.

Il Tribunale Federale dava atto che era pervenuta istanza di Patea Francesco con la quale il tesserato comunicava di non poter partecipare alla seduta per motivi strettamente personale e proponeva istanza di applicazione di pena ex art.23 del C.G.S.

A questo punto il Sostituto Procuratore Federale chiedeva che la posizione di Patea Francesco, previa sospensione dei termini,venisse esaminata in una prossima seduta al fine di acquisire l'eventuale sottoscrizione dell'accordo richiesto dal tesserato; chiedeva inoltre di concludere per gli altri federati.

Il Tribunale federale Territoriale disponeva in conformità provvedendo allo stralcio della posizione del Patea Francesco rinviando per l'acquisizione della sottoscrizione dell'accordo, o in difetto per la decisione, alla seduta del 23 maggio 2016;

preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

preso atto che la Società A.S.D. BIANCO CALCIO era stata dichiara inattiva dall'8 gennaio 2015 (C.U. nr. 89);

irrogava :

per il calciatore ALTOMONTE Federico la squalifica di SESSANTA giorni e quindi fino al 17 LUGLIO 2016;-al Presidente CARONE Mario l'inibizione per SESSANTA giorni e quindi fino al 17 LUGLIO 2016 e l'ammenda di € 500,00;

dichiarava non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. BIANCO CALCIO poiche' inattiva dall'08 GENNAIO 2015.

Nella seduta odierna il Sostituto Procuratore Federale depositava l'accordo raggiunto con il calciatore Patea Francesco relativo all'applicazione di quaranta giorni di squalifica.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga a PATEA Francesco QUARANTA (40) giorni di squalifica e quindi fino al 4 LUGLIO 2016 e dichiara la chiusura del procedimento a suo carico.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi